

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 385

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SEMERARO, CURTO, SPECCHIA,
BUCCIERO e NESSA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2001

—————

Istituzione della corte d’appello di Taranto

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Un giudizio unanimemente condiviso definisce la Puglia regione di frontiera per quanto riguarda le correnti di criminalità che l'attraversano con i traffici di stupefacenti, armi, generi di contrabbando e altro, con l'immigrazione clandestina, con i collegamenti internazionali tra le organizzazioni mafiose.

L'operazione «Primavera» che attualmente vede in Puglia le diverse Forze di polizia potenziate per contrastare efficacemente il tentativo di occupazione del territorio in atto da parte di trafficanti che operano senza scrupoli, con dovizia di mezzi e sprezzo della legalità, costituisce la dimostrazione della impellente esigenza per lo Stato di superare la fase di contenimento del fenomeno e di adottare la decisiva necessaria azione tesa a determinarne l'eliminazione.

Il potenziamento delle Forze di polizia, sia pure attuato nella forma d'immediati interventi provvisori, ha prodotto notevoli successi.

Le organizzazioni criminali hanno, peraltro, potenzialità economiche, strumenti di impiego, manovalanze operative tali da contrapporre la loro dura resistenza, nonché capacità espansive di adeguamento secondo diversificate linee e direttive di attacco.

Recentissimi episodi provano che, ridotta la frequentazione dell'area adriatica, attualmente divenuta molto rischiosa per la gestione delle attività delinquenziali, il programma delle varie mafie e dei gestori dell'immigrazione clandestina viene ora orientata verso le coste del mar Ionio in misura notevolmente crescente rispetto al passato.

La Puglia, più che mai, in tutta l'estensione del territorio e l'esposizione delle coste è la regione che soffre ed è destinata maggiormente a soffrire la centralità della sua

collocazione geografica per gli attraversamenti verso l'Italia e l'Europa da parte delle organizzazioni criminali e delle correnti migratorie dall'Est, dal Sud-Est e dal Sud dell'intera area mediterranea.

Di fronte alla vastità del fenomeno e all'indiscussa sua crescente pericolosità l'efficacia della reazione di rigetto - al livello della stessa Unione europea - deve connotersi per incisività e urgenza.

Vale, innanzitutto, osservare, per quanto concerne lo Stato italiano, che non può ritenersi sufficiente il potenziamento, pure se reso opportunamente definitivo, delle Forze di polizia impiegate in Puglia, qualora non sia sorretto dal pari potenziamento delle istituzioni giudiziarie, presso le quali si sviluppa e si corona la difesa processuale della legalità.

Con la legge 26 luglio 1991, n. 235, il Parlamento italiano, posto di fronte ai gravissimi episodi di criminalità organizzata verificatisi nell'area ionica a iniziativa di gruppi mafiosi di estrazione locale (ai quali si affiancavano quelli della Sacra Corona Unita e della 'ndrangheta calabrese) non esitò a istituire in Taranto la sezione distaccata della corte d'appello di Lecce, nella quale furono compresi - oltre il tribunale ordinario e la pretura circondariale - il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza, due circoli di corte d'assise.

Evidentemente Taranto meritava questa attenzione e questo intervento del legislatore non soltanto per la tutela delle popolazioni del suo circondario, bensì nell'interesse generale della Puglia e del Paese.

Nella vasta area ionica che occupa l'intera fascia costiera del Nord, del Nord-Ovest e dell'Ovest del golfo omonimo, Taranto, che, con oltre 220.000 abitanti, è la terza

città, dopo Napoli e Bari, dell'Italia meridionale peninsulare, possiede un grande porto la cui importanza nazionale è collegata alla storia della Marina militare e allo sviluppo di elevatissimi interessi mercantili (nel maggio 1999 movimento di navi per 1.993.349 tonnellate di stazza lorda, movimento di merci per 3.015.391 tonnellate).

Qui il colosso societario «Evergreen» che gestisce la più grande impresa internazionale di trasporto di *container* ha realizzato la stazione di concentrazione delle sue navi dirette dall'oriente asiatico all'occidente americano.

L'economia della città si connota per le notevoli potenzialità che trae dalla produttività di numerose imprese industriali (tra le quali il più grande stabilimento siderurgico in Europa), dalla intensità delle attività commerciali, dalle possibilità naturali delle coste offerte al turismo.

L'entroterra provinciale presenta lo sviluppo di una agricoltura fiorente nelle più varie forme di coltivazione e di un artigianato resosi ben noto, come - ad esempio - quello delle ceramiche grottagliesi e quello dell'abbigliamento di Martina Franca.

Ciò nonostante l'area ionica soffre tuttora un altissimo tasso di disoccupazione (90.000 unità circa nelle liste di collocamento 2001 per l'intera provincia).

In questo quadro le prospettive criminali di sfruttamento parassitario delle risorse, la reclutabilità al crimine di soggetti traibili dalle sacche di miseria, la facilità d'inserimento nei loschi traffici correnti attraverso il territorio dall'Est all'Ovest e viceversa, non potevano conseguire altro deleterio effetto che stimolare le mafie locali a organizzarsi e tentare di imporsi.

Il tentativo è stato compiuto ed è stato possibile contrastarlo per l'impegno profuso dalle Forze dell'ordine e per la maggiore incisività dell'azione giudiziaria attuata con il decongestionamento della corte d'appello di Lecce e l'istituzione della sezione distaccata della stessa corte in Taranto.

Ma con l'aggravarsi della situazione attuale che in Puglia eleva al massimo il tasso di pericolosità delle mafie internazionali, la quale investe ora particolarmente e più gravemente l'area ionica, la predetta soluzione legislativa manifesta la sua palese insufficienza.

Costituisce già pesante intralcio alla necessaria speditezza dell'amministrazione della giustizia il permanere della burocratica duplicazione - tra corte e sezione distaccata - delle incombenze dovute alla reciprocità dei rapporti: una duplicazione che si complica per effetto della loro comune relazione con il Consiglio superiore della magistratura e con il Ministero della giustizia.

Ancora più notevole è il pregiudizio per le disfunzioni in materia di competenze processuali, di cui si riporta un esempio particolarmente significativo. L'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale stabilisce che per i gravissimi delitti ivi previsti (tra i quali l'associazione di tipo mafioso *ex* articolo 416 del codice penale) l'esercizio dell'azione penale nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado è attribuito all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice competente. Ne consegue che i procedimenti per tali delitti, pure se commessi nella circoscrizione della sezione distaccata di Taranto, vanno trasferiti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce, città capoluogo del distretto della corte per essere attribuiti ai magistrati che in quell'ufficio sono destinati a comporre la Direzione distrettuale antimafia.

Peraltro, l'oggettiva impossibilità per questi magistrati di sostenere l'ulteriore carico dei numerosi e complessi procedimenti provenienti dall'area ionica, oltre quelli già gravosissimi dell'area salentina, induce la Direzione distrettuale antimafia a sollecitare l'adozione di provvedimenti di applicazione di magistrati della procura della Repubblica

presso il tribunale di Taranto all'assolvimento delle funzioni di propria competenza.

Appare superfluo sottolineare quante e quali complicazioni ciò comporti, dovendosi trattare nella città di Lecce le vicende processuali connesse alle indagini preliminari (particolarmente quelle riguardanti le misure cautelari) presso gli uffici del pubblico ministero, dei giudici per le indagini preliminari, dei giudici del riesame, del giudice dell'udienza preliminare, e poi restituirsi i procedimenti, appesantiti da ponderosi incartamenti, ai giudici di Taranto competenti per i dibattimenti. I costi del sistema, per la complessità di ciascuna fase processuale, per i tempi inesorabilmente lunghi, per le spese a carico dell'Erario, sono tuttora molto pesanti.

Le prospettive future, stante l'indiscussa prevedibilità di una rilevante accentuazione della diffusione della criminalità in Puglia e particolarmente, nell'area ionica, richiedono un intervento ulteriore del legislatore.

Rendere autonoma corte di appello la sezione distaccata di Taranto, costituisce condizione essenziale dell'indispensabile potenziamento dell'istituzione giudiziaria nella regione pugliese.

Non appaiono ravvisabili valutazioni di contrario avviso, atteso che:

a) non occorre determinare *ex novo* i limiti territoriali di una circoscrizione che viene a corrispondere a quella attuale della sezione distaccata;

b) l'organico dei magistrati (oltre cento) distribuiti in tutti gli uffici giudiziari della sezione distaccata e il carico complessivo degli affari civili e penali trattati e definiti dalla sua istituzione consentono di conside-

rare l'istituenda corte di appello del tutto in linea con le dimensioni (né macro, né micro) che gli studi più recenti sulla organizzazione dell'amministrazione della giustizia ritengono generalmente adeguate;

c) non è necessario apprestare strutture edilizie, poiché gli attuali uffici della sezione distaccata (pienamente disponibili per quello dell'istituenda corte d'appello) e due aule-*bunker*, ampie e modernamente dotate degli impianti di sicurezza, sono siti in spaziosi edifici destinati all'amministrazione della giustizia dalla provincia di Taranto in una vasta area (curata a verde) che è delimitata da idonea recinzione perimetrale (munita di numerose telecamere di controllo) e confortata da ampi parcheggi interni (per gli addetti) ed esterni per gli utenti;

d) il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella riunione del 10 marzo ultimo scorso, si è espresso, all'unanimità, nel senso di far presente al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia, la necessità della istituzione della corte d'appello, ai fini della più sollecita istruzione e quindi della pronta trattazione, in primo grado e in appello, dei numerosi processi pendenti, commessi in gran parte da organizzazioni mafiose;

e) le esigenze di decentramento, maggiore efficienza, semplificazione delle procedure, che motivano la istituzione dei tribunali metropolitani, concorrono, per quanto riguarda l'istituenda corte d'appello in Taranto, con quella propriamente specifica di una potenziata difesa della sicurezza del territorio, da attuarsi con urgenza nella regione pugliese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituite la corte d'appello di Taranto e la procura generale della Repubblica della corte d'appello di Taranto con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione della sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce.

Art. 2.

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte d'appello di Taranto e della procura generale della Repubblica della corte d'appello di Taranto, mediante assegnazione del personale già in servizio nella sezione distaccata della corte d'appello di Lecce operante che ne faccia richiesta e, per quanto riguarda i posti residui, utilizzando le ordinarie procedure di trasferimento.

Art. 3.

1. Sono istituiti i posti di presidente della corte d'appello di Taranto e di procuratore generale della Repubblica della corte d'appello di Taranto presso la corte medesima. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica alla variazione della tabella B di cui alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, e della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'11 aprile 1989, e successive modificazioni.

